

Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 21

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifica dei confini del Parco regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale Oglio Nord

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;21

Art. 1

(Ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro)

1. Il Parco regionale della Valle del Lambro è ampliato con riguardo alle aree ubicate nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno.
2. I confini del Parco regionale e del Parco naturale della Valle del Lambro sono individuati nella planimetria 'Parco della Valle del Lambro', costituita da 4 fogli in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.

Art. 2

(Modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori)

1. I confini del Parco regionale Campo dei Fiori sono modificati con riguardo ai comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia. I confini del Parco naturale Campo dei Fiori sono modificati su tutto il territorio del Parco per renderne coerente il perimetro con lo stato effettivo dei luoghi e consentirne una migliore identificazione.
2. I nuovi confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori sono individuati nella planimetria 'Parco Campo dei Fiori', costituita da 2 fogli in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.

Art. 3

(Riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord)

1. I confini del Parco regionale dell'Oglio Nord sono modificati in seguito all'esclusione dal perimetro del Parco di un'area in comune di Paratico.
2. I nuovi confini del Parco regionale dell'Oglio Nord relativi all'area del comune di Paratico sono individuati nello stralcio planimetrico 'Parco regionale dell'Oglio Nord' in scala 1:10.000 allegato alla presente legge, che sostituisce, esclusivamente per l'ambito considerato, le precedenti planimetrie.

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16/2007)



1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 75 bis è inserito il seguente:

'Art. 75 ter

(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.;

b) dopo l'articolo 89 bis è inserito il seguente:

'Art. 89 ter

(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del Parco)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord).

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago, Masciago Primo e Rancio Valcuvia si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.

3. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco naturale Campo dei Fiori si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2 e 4.;

c) al comma 1 degli articoli 68, 96, 101, 106 e 112 la parola 'naturale' è sostituita dalla seguente: '*regionale*';

d) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale della Valle del Lambro, ai Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e al Parco regionale Oglio Nord, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione '*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell'Oglio Nord*', unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati omissis

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Lombardia